



COMUNE di CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

Allegato..... alla determinazione
n. 01..... del 08.01.2024.....

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI,
ANNI 2024-2026**

CAPITOLATO SPECIALE



INDICE

- Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
- Art. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 4 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO - DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO
- Art. 5 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
- Art. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- Art. 7 – CANONE ANNUO AL COMUNE
- Art. 8 - CAUZIONE
- Art. 9 - VIGILANZA
- Art. 10 – INADEMPIENZE – PENALITÀ
- Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE
- Art. 12 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 13 - INTERRUZIONE PER PUBBLICO INTERESSE
- Art. 14 - ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITÀ
- Art. 15 – FACOLTÀ DI RISCATTO
- Art. 16 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
- Art. 17 – CONTROVERSIE
- Art. 18 - NORMA DI RINVIO
- Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di Corteno (capoluogo) e Santicolo. Al giorno 14 dicembre 2023, il numero delle utenze attive ammonta a n. 841, così suddivise:

- Cimitero Corteno (capoluogo) n. 676
- Cimitero Santicolo n. 165

L'attività avrà per oggetto la gestione e la manutenzione delle lampade votive, nonché la relativa installazione e accensione, a favore di chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle seguenti tariffe oltre IVA (valori massimi):

- Contributo per allacciamento una tantum Euro 2,32
- Canone annuale Euro 12,50,

che dovranno essere esattamente esplicitati in sede di offerta/proposta, e che risulteranno vincolanti per l'O.E. al quale verrà assegnata la concessione del servizio.

Nel prezzo suddetto si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione.

A tali tariffe, così come proposte, sarà applicabile l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 relativo alla variazione dei prezzi nel corso del triennio di concessione, a decorrere esclusivamente dal secondo anno.

I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario.

Le lampade votive dovranno essere fornite direttamente a cura e spese del concessionario, che provvederà anche alla loro sostituzione tempestiva via via che queste si bruceranno o comunque si consumeranno.

Art. 2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza 01 gennaio 2024 ovvero dalla data di stipula del contratto qualora questa avvenga successivamente al 01 gennaio, escludendosi fin da ora la clausola del tacito rinnovo e facendo salva la facoltà, per il Comune di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di proroga del contratto, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre), nelle more dell'espletamento del procedimento di una nuova gara.

Allo scadere della concessione tutte le opere inerenti all'impianto, compresi gli allacciamenti degli utenti, in perfetta efficienza, diverranno proprietà del Comune, senza pagamento di indennità di sorta.

Inoltre allo scadere della concessione la ditta concessionaria si impegna a trasferire gratuitamente al Comune il contratto di fornitura dell'Energia Elettrica stipulato con la società distributrice.

Il valore della concessione è stimato in Euro 34.354,13 oltre IVA, come di seguito illustrato:

RICAVI:

- a) Contributo massimo per allaccio: Euro 2,32 x n. 25 (numero medio decessi anni 2021-2022-2023) = Euro 58,00, per n. 3 anni = Euro 174,00 oltre IVA
- b) Canone annuo massimo: Euro 12,50 x n. 841 = Euro 10.512,50 oltre IVA, per n. 3 anni = Euro 31.537,50 oltre IVA
- c) Eventuale proroga di n. 3 mesi: (Euro 12,50/12) x 3 mesi x n. 841 + (Euro 58,00/12) x 3 mesi = Euro 2.642,63 oltre IVA

TOTALE RICAVI EURO 34.354,13

I suddetti importi sono indicativi e potranno subire variazioni sia in aumento che in diminuzione senza che l'affidatario possa avanzare pretese in merito.

L'importo da considerare ai fini dell'individuazione delle soglie di cui al D.lgs n. 36/2023 è pertanto fissato in Euro 34.354,13 oltre IVA.

Art. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) Il servizio di illuminazione sarà concesso a seguito di richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla ditta concessionaria previo pagamento anticipato di un contributo di allacciamento una tantum nella misura massima di Euro 2,32 oltre IVA nella misura di Legge. Oltre al contributo di allacciamento l'utente dovrà corrispondere un canone annuo di abbonamento per la fornitura dell'energia elettrica e relative tasse, per le spese di ordinaria manutenzione e per il ricambio delle lampadine, pari ad un importo massimo di Euro 12,50 oltre IVA.
- b) Il pagamento del canone da parte degli utenti dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata scadente il 31 gennaio di ciascun anno, dietro comunicazione della ditta concessionaria. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito dalla ditta, previa diffida scritta e assegnazione di termine preventivo non superiore a 30 giorni, potrà senza altro avviso sospendere la erogazione di corrente e disattivare l'impianto senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio sospeso sarà ripristinato a condizione che venga corrisposto il canone di abbonamento arretrato e il contributo di allacciamento.

- c) L'utente ha facoltà di disdire la propria adesione al servizio con comunicazione scritta da effettuarsi due mesi prima della scadenza annuale della concessione.
- d) L'illuminazione verrà fornita tutti i giorni 24 ore su 24, alla tensione pari a 48 volts.
- e) La ditta concessionaria ha la facoltà previo tempestivo avviso di sospendere la corrente per eventuali riparazioni all'impianto. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da cause di forza maggiore non danno luogo a risarcimento, e responsabilità o pretese di sorta.
- f) A richiesta del Comune la lista degli utenti tenuti al pagamento del canone di abbonamento potrà essere visionata dal Comune, prima della riscossione dei canoni medesimi.

Per eventuali modifiche in corso di esecuzione, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 189 ("Modifica di contratti durante il periodo di efficacia") e 192 ("Revisione del contratto di concessione") del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 4 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO - DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO

Il concessionario dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio con proprio personale tecnico idoneo, formato e informato, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità e in relazione al servizio da eseguirsi.

Art. 5 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere in tutto o in parte la concessione del servizio ad altro Soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'inadempienza di questa prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La Ditta concessionaria si impegna a:

- a) osservare e far osservare nei limiti delle sue competenze tutte le norme di Legge e di regolamento vigenti in materia o che vengano in seguito emanati;
- b) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che possa derivare in conseguenza della presente concessione;
- c) effettuare a sue spese i necessari cambiamenti della rete di illuminazione, nel caso questi si rendessero necessari per eventuali ampliamenti dei Cimiteri Comunali;
- d) effettuare a sue spese tutte le opere di adeguamento alla legge 46/90 nonché alle norme che saranno emanate durante la durata della concessione;
- e) eseguire l'impianto e gli allacciamenti in modo da non pregiudicare l'estetica dei Cimiteri, verificandosi deficienze od abusi dell'adempimento degli obblighi del presente capitolato e, ove la ditta concessionaria regolarmente diffidata non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio i lavori necessari per il regolare andamento del servizio salvo rivalsa verso l'inadempiente.

Art. 7 – CANONE ANNUO AL COMUNE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo pari all'importo offerto in sede di procedura di affidamento della concessione, oltre all'IVA di legge, in una rata unica, con scadenza 30 giugno di ogni anno. Il canone sarà aumentato ogni anno in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune, trascorsi otto giorni dalla scadenza applicherà gli interessi nella misura legale vigente.

Art. 8 - CAUZIONE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

Inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni all'Ente concedente.

Art. 9 - VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri tecnici oppure personale esterno, si riserva la possibilità di verificare l'esecuzione di tutto quanto include la concessione del servizio in oggetto.

Qualora il concessionario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, il Comune avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno allo stesso concessionario.



Art. 10 – INADEMPIENZE – PENALITÀ

Per qualunque infrazione, da parte del concessionario e del suo personale, alle disposizioni del presente capitolato, sempre che non siano dovute a cause di forza maggiore, sarà applicata per ogni irregolarità accertata nella gestione del servizio o violazione delle clausole contrattuali ed in funzione della gravità dell'infrazione commessa, una penale da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta, verso la quale il concessionario avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, i motivi dell'inadempimento.

In assenza delle controdeduzioni del concessionario o in caso di non accoglimento da parte dell'Ente delle giustificazioni addotte dal concessionario, le suddette penali dovranno essere versate presso la Tesoreria comunale entro 30 (trenta) giorni dall'apposita richiesta formulata dal Comune. In caso di mancato versamento il Comune ha la facoltà di prelevare il relativo importo dalla cauzione definitiva.

Resta, in ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Per quanto concerne la disciplina della risoluzione e del recesso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 190 ("Risoluzione e recesso") del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il contratto si risolve altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

1. reiterata mancata esecuzione (fino a n. 5 volte) dei nuovi impianti di luce votiva a servizio di nuove costruzioni cimiteriali;
2. abbandono della concessione;
3. sub-concessione senza la preventiva autorizzazione del Comune;
4. gravi e ripetute inadempienze agli obblighi verso gli utenti e verso il Comune quali:
 - persistente mancata manutenzione degli impianti;
 - ripetute inadempienza verso gli utenti;
 - mancato o ritardato (oltre 30 giorni) pagamento del canone al Comune;
5. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al concessionario, ovvero questi non osservi i patti e le condizioni contrattuali, il Comune procederà a diffidarlo assegnando un termine per i relativi adempimenti.

Scaduto infruttuosamente il termine, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, salva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente accertati.

Nel caso di risoluzione del contratto, tutti gli impianti saranno acquisiti alla proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale rende nota la possibilità di provvedere alla revoca della concessione secondo quanto disposto all'art. 21-quinquies L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 12 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La concessione del servizio verrà aggiudicata tramite affidamento previo avviso di indagine di mercato e con il criterio del prezzo più alto, ossia come ammontare maggiore rispetto alla base d'asta fissata dal Comune.

Art. 13 - INTERRUZIONE PER PUBBLICO INTERESSE

La concessione in oggetto potrà, previo motivato preavviso di 30 giorni, essere interrotta in tutto o in parte e in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse. A tal fine il concessionario avrà diritto a percepire quanto maturato fino a quel momento a titolo di compenso, intendendosi fin d'ora esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo.

Art. 14 - ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITÀ

Il Comune concedente è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto della concessione. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

Art. 15 – FACOLTÀ DI RISCATTO

Il Comune concedente si riserva la facoltà di riscatto ai sensi dell'art. 24 del T.U. 25 ottobre 1925 n. 2578.

Art. 16 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Ad ogni effetto di legge il concessionario dovrà eleggere il suo domicilio nel Comune di Corteno Golgi.

Art. 17- CONTROVERSIE

Per ogni controversia, che non sia possibile comporre in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alla ditta concessionaria saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, per i soli fini inerenti alla procedura di affidamento della concessione all'esecuzione del contratto.

